



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA FIDAS BASILICATA

Il giorno 14 dicembre 2022, alle ore 19.00, presso la sede associativa della FIDAS di Grassano, sita in Via dei Donatori di Sangue (già via Messina) e in modalità remota con le altre sedi, si è riunita in seconda convocazione (prima convocazione il giorno 13/12/2022 ore 08.00) l'Assemblea ordinaria dei soci della FIDAS Basilicata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza
2. Esposizione del Presidente della Proposta di Modifica dello Statuto
3. ***"Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore";***
4. Discussione e Votazione Finale.

Sono presenti n. 84 soci.

I presenti nominano:

Presidente dell'Assemblea il Sig. Ettore Paolo e quale Segretario il Sig. Roberto Santangelo.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 29/11/2022 ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura delle modifiche statutarie (assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'Assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci), spiegando che esse si rendono necessarie per adeguare lo Statuto dell'Associazione al D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore", ai fini della migrazione nel RUNTS.

Sede Regionale • Piazza del Sedile, 10 - 75100 Matera - Tel. e Fax 0835 405566
Sede Operativa Matera • c/o Ospedale Madonna delle Grazie - Tel. 0835 252333
Sede Operativa Potenza • c/o Azienda Ospedaliera San Carlo - Tel. 0971 613230

www.fidas.basilicata.it

info@fidas.basilicata.it – fidasbasilicata@pec.basilicata.net.it

Ric. Giur. DPGR n. 7073/83
Conv. Reg. DGR 726/2017
Reg. Reg. Vol. Del. n. 2483/95

C.F. 93004640772

Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità dei soci presenti

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle Amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore, nonché di provvedere a tutti gli adempimenti necessari presso Enti e Istituzioni con cui FIDAS Basilicata OdV ha rapporti.

Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro, ai sensi della normativa vigente in materia, in quanto trattasi di Associazione di volontariato.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 21,00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Roberto Ferraro

Il Presidente

Roberto Ferraro



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA			
122	12/3 GEN 2023	ESENTE	Liquidato imposta
122	12/3 GEN 2023	ESENTE	per
12/3 GEN 2023		(ESENTE 12/3 GEN 2023)	
12/3 GEN 2023		IL FUNZIONARIO DELEGATO	
12/3 GEN 2023		C.F. N. 23/2018	

Sede Regionale - Piazza del Sedile, 10 - 75100 Matera - Tel. e Fax 0835 405566
Sede Operativa Matera - c/o Ospedale Madonna delle Grazie - Tel. 0835 252333
Sede Operativa Potenza - c/o Azienda Ospedaliera San Carlo - Tel. 0971 613230

www.fidas.basilicata.it

info@fidas.basilicata.it - fidasbasilicata@pec.basilicata.net

Ric. Giur. DPGR n. 7073/83
Conv. Reg. DGR 726/2017
Reg. Reg. Vol. Del. n. 2483/95
C.F. 93004640772

ALLEGATO ALBERTO REGISTRATO
N. 23.01.2023 122 3



STATUTO

Registrato il 23.01.2023

Indice:

1. DENOMINAZIONE E SEDE.....	pag. 3
2. STATUTO.....	pag. 3
3. EFFICACIA DELLO STATUTO.....	pag. 3
4. INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO.....	pag. 3
5. FINALITA' E ATTIVITA'.....	pag. 3
6. AMMISSIONE.....	pag. 5
7. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.....	pag. 5
8. VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.....	pag. 6
9. PERSONALE RETRIBUITO.....	pag. 7
10. PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO.....	pag. 7
11. GLI ORGANI SOCIALI.....	pag. 7
12. L'ASSEMBLEA.....	pag. 8
13. COMPITI DELL'ASSEMBLEA.....	pag. 8
14. ASSEMBLEA ORDINARIA.....	pag. 9
15. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.....	pag. 9
16. CONSIGLIO DIRETTIVO.....	pag. 10
17. PRESIDENTE.....	pag. 11
18. COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	pag. 11
19. CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI TERRITORIALI.....	pag. 11
20. COORDINAMENTO GIOVANI FIDAS.....	pag. 12
21. ORGANO DI CONTROLLO.....	pag. 12
22. ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	pag. 13
23. LIBRI SOCIALI.....	pag. 13
24. RISORSE ECONOMICHE.....	pag. 14
25. BENI.....	pag. 14
26. DIVIETTO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO.....	pag. 14
27. BILANCIO.....	pag. 14
28. BILANCIO SOCIALE.....	pag. 15
29. CONVENZIONI.....	pag. 15
30. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATIVOLONTARI.....	pag. 15
31. RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE.....	pag. 15
32. ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.....	pag. 15
33. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....	pag. 15
34. DISPOSIZIONI FINALI.....	pag. 16



ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di volontariato denominata: FIDAS BASILICATA ETS, già ADVOS, la quale assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Associazione di volontariato o di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di OdV solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Piazza del Sedile n. 10 nel comune di Matera.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, dal Regolamento interno, emanato a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - STATUTO

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Gli associati all'Associazione sono tenuti all'osservanza del presente Statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a. perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a. interventi e prestazioni sanitarie;
- b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d. promuovere la cultura della legalità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:

- a. promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;
- b. sviluppare e coordinare su scala regionale la promozione del dono volontario, anonimo, gratuito, periodico e non remunerato del sangue e suoi componenti;
- c. incrementare lo sviluppo e la promozione del dono del sangue e degli emocomponenti al fine del reclutamento di un sempre maggior numero di donatori volontari;
- d. rappresentare le Sezioni territoriali aderenti e coordinarne l'attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;
- e. fornire consulenza e tutela alle Sezioni;
- f. concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, promuovendo anche azioni comuni e coordinate tra le Associazioni Donatori di Sangue;
- g. partecipare alla programmazione regionale per il raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e dei suoi componenti;
- h. promuovere ogni iniziativa idonea a tutelare la salute del donatore;
- i. promuovere la formazione dei soci o degli aspiranti soci, per la gestione dell'Associazione, per la cultura della donazione e della solidarietà;
- j. partecipare, in caso di calamità, alle azioni attuate da Enti, Istituzioni e Associazioni al fine di concorrere all'autosufficienza di sangue ed emocomponenti in momenti di massima emergenza nazionale e regionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse



da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Basilicata.

ART. 6 - AMMISSIONE

Possono aderire alla FIDAS Basilicata le Sezioni di donatori giuridicamente costituite che condividono le finalità e gli scopi associativi così come puntualmente indicati all'art. 5, e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda della Sezione interessata secondo criteri non discriminatori, ma coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione. La deliberazione è comunicata all'Associazione interessata ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione alla Sezione entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante Sezione può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a Sezione associata è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- b. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c. prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- d. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 23;
- e. votare in Assemblea;
- f. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- g. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

e il dovere di:

- a. rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- b. non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- c. rispettare le delibere degli organi sociali.

ART. 8 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato degli iscritti delle sezioni associate.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è delegato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di Sezione associata si perde per scioglimento o esclusione.

La Sezione associata che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere esclusa dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessata entro i successivi dieci giorni.

Costituiscono gravi motivi di esclusione:

- a. Violazione degli obblighi statutari

L'associata Sezione può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto palese e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente alla Sezione associata la quale viene cancellata dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.

La Sezione associata può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro tre mesi dal giorno di notifica della deliberazione e, in ultima istanza, all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea delle Sezioni;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- e. Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);
- f. Collegio dei Probiviri;
- g. Conferenza dei Presidenti di Sezione;

h. Coordinamento regionale dei giovani.

Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dalle Sezioni associate all'Associazione, iscritte nel Libro degli associati.

L'Assemblea Regionale è costituita dai delegati delle singole Sezioni territoriali in misura proporzionale alle donazioni effettuate nell'anno precedente. Le quote proporzionali vengono stabilite da un Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione deve avvenire a mezzo lettera e/o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- c. elegge e revoca il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri;
- d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sui reclami avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo;
- g. delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- h. approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, scissione, scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio dell'organizzazione;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- k. traccia le linee politiche-programmatiche dell'Associazione Regionale;
- l. discute e approva la relazione morale ed il bilancio consuntivo annuale;
- m. determina la quota annuale da ripartire tra il Consiglio Direttivo regionale e le Sezioni per ogni donazione effettuata;
- n. approva il Bilancio Preventivo annuale.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati delle Sezioni, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del delegato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei delegati delle sezioni e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri: il Presidente e otto (8) consiglieri eletti dall'Assemblea Ordinaria, il Coordinatore Giovani, eletto dal Coordinamento Giovani Regionale e il Coordinatore dalla Conferenza dei Presidenti eletto delle Sezioni territoriali.

Partecipa, senza diritto di voto, chiunque ricopra cariche all'interno della FIDAS nazionale.

Dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a. amministra l'Associazione;
- b. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d. predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- h. disciplina l'ammissione delle associate;
- i. delibera sull'esclusione delle associate;
- j. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- k. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Quando questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice la convocazione dell'Assemblea per nuove elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri terminano il mandato assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

ART. 17 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) membri supplenti, durano in carica quattro (4) anni e possono essere rieletti.

La durata del mandato dei Probiviri è in ogni caso pari a quella del Consiglio Direttivo Regionale.

Eleggono fra loro il Presidente del Collegio.

Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri gli organi dell'Associazione e le Sezioni associate.

Il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo.

I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte a loro giudizio senza aver sentito le parti ed esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti e al Consiglio Direttivo Regionale e sono inappellabili.

ART. 19 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI TERRITORIALI

È istituita la Conferenza dei Presidenti delle Sezioni territoriali, che è organo dell'Associazione. Di essa fanno parte i Presidenti delle Sezioni che possono farsi rappresentare da un componente del loro Consiglio Direttivo.

Eleggono fra loro un Coordinatore che fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Direttivo regionale. Dura in carica quattro (4) anni e possono essere rieletti.

Scopo della Conferenza:

- a. armonizzare gli interventi da effettuare e le decisioni da assumere da parte dei vari Presidenti, in tema di salute, in particolare per quanto legato alla medicina trasfusionale;
- b. operare affinché accordi e decisioni presi a livello regionale dalla FIDAS Basilicata con Organi ed Enti, nell'ambito di atti di indirizzo e di coordinamento generali prescritti dalla legislazione vigente, vengano attuati in modo uniforme nelle varie Sezioni;
- c. svolgere funzione propositiva e consultiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo Regionale portando a loro conoscenza problematiche che, coinvolgendo più territori, possono avere riflessi a livello regionale.



Apposito Regolamento, redatto dalla stessa Conferenza e approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza dei Presidenti.

ART. 20 - COORDINAMENTO GIOVANI FIDAS

Il Coordinamento Giovani FIDAS, che comprende i giovani al di sotto dei trenta (30) anni di età iscritti alle Sezioni territoriali, esprime un Coordinatore Regionale. Il Coordinamento Giovani ha il compito di collaborare al conseguimento degli scopi associativi della FIDAS Basilicata, sviluppando, in stretto raccordo con il Consiglio Direttivo Regionale, iniziative promozionali e/o formative specificamente rivolte al mondo giovanile per modalità di proposta e temi di interesse.

Il Coordinatore Regionale è eletto dall'Assemblea dei Giovani nominata dalle singole Sezioni, resta in carica quattro (4) anni ed entra a far parte, con diritto di voto, del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Coordinatore Regionale in caso di compimento del 30° anno durante il mandato, ha la possibilità di poter concludere gli anni rimanenti del suo incarico.

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora vengano superati due dei limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 22 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – in luogo dell'Organo di Controllo di cui al comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. La durata è annuale.

ART. 23 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 24 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. contributi pubblici e privati;
- b. donazioni e lasciti testamentari;
- c. rendite patrimoniali;
- d. attività di raccolta fondi;
- e. rimborsi da convenzioni;
- f. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 - BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera, e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.



Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro il 30 giugno.

ART. 28 - BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 29 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 30 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 32 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 33 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

